STATUTO Articolo 1

(Denominazione)

Allegato A

È costituita l'Associazione di promozione sociale, non riconosciuta, de no minara de la "SICUREZZA LAVORO - FRIULI VENEZIA GIULIA APS", in forma abbreviata "SICURLAV - FVG APS".

#### Articolo 2

# (Sede sociale)

L'Associazione ha sede nel comune di Trieste. La collocazione della sede nell'ambito dello stesso comune viene decisa con deliberazione dell'organo amministrativo. Eventuali sedi secondarie o filiali nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia potranno essere fissate con deliberazione dell'organo amministrativo che ne nomina il referente responsabile.

Articolo 3

(durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### Articolo 4

# (Oggetto sociale)

L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi. L'Associazione, nel rispetto della Costituzione, della legislazione Statale e delle direttive dell'Unione Europea, si prefigge lo scopo di divulgare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori pubblici e privati attraverso la ricerca, lo studio, la consulenza, l'informazione e la formazione sulla legislazione nazionale, i regolamenti nazionali ed europei, la giurisprudenza, le direttive europee, il diritto internazionale, le norme tecniche e sanitarie, i sistemi di gestione e la prassi.

Il raggiungimento dello scopo dell'Associazione viene perseguito attraverso l'attuazione e la promozione delle seguenti attività:

- individuazione, studio e divulgazione dei fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione;
- studio e divulgazione di procedure atte al miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro con la ricerca e lo studio di tematiche inerenti alla salute e la sicurezza del lavoro, prevedendo anche la pubblicazione dei risultati;
- individuazione di contributi pubblici ed ogni agevolazione fiscale e previdenziale, connessi agli investimenti per l'adeguamento alla normativa antinfortunistica o per migliorare i livelli di sicurezza e di salute, nonché la divulgazione delle informazioni per il reperimento dei relativi bandi o fonti;

- individuazione di fornitori di dispositivi di protezione individuale e attrezzature conformi alla normativa antinfortunistica a tariffe vantaggiose per gli associati e terzi richiedenti;
- individuazione di società e professionisti al servizio degli associati quali avvocati per la difesa in sede penale o civile, medici del lavoro per la sorveglianza e consulenza sanitaria, consulenti del lavoro per l'applicazione pratica della normativa, tecnici per la valutazione e misurazione di determinate fonti di rischio;
- individuazione di società di consulenza ed assistenza per gli adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tariffe vantaggiose per gli associati;
- individuazione degli enti di formazione accreditati/riconosciuti per l'erogazione di corsi di formazione a tariffe vantaggiose, anche in convenzione;
- realizzazione di iniziative e incontri formativi per migliorare il grado di istruzione, informazione, formazione, partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i cittadini interessati utilizzando lo strumento della formazione extra scolastica delle persone in materia antinfortunistica:
- attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- attuazione e sostegno delle iniziative che sono principalmente dirette alla tutela della salute ed allo sviluppo della cultura della prevenzione e protezione dai rischi al fine di favorire e promuovere un'ampia aggregazione sociale.
- promozione e assistenza per l'implementazione dei sistemi di gestione sicurezza lavoro (es. SGSL) ed etico-sociali;
- ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi o analoghi scopi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici e privati di ogni genere, tavoli di concertazione, commissioni, comitati, organizzazioni sindacali, al fine di partecipare, a titolo consultivo, al raggiungimento di accordi, protocolli di intesa, contratti collettivi, etc. in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione, nei limiti di legge, può:

- svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sociale;
- promuovere, organizzare e partecipare attivamente a saloni, mostre, rassegne, convegni e manifestazioni simili:
- esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati stipulando apposite polizze assicurative secondo la normativa vigente.
- organizzare incontri o corsi di formazione, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore inerente la sicurezza e l'igiene del lavoro:
- gestire un sito internet nel quale verranno pubblicate le attività istituzionali;
- stipulare convenzioni con istituti di credito per l'erogazione di finanziamenti agevolati finalizzati all'acquisizione di beni e servizi connessi alla sicurezza e la salute sul lavoro;

- stipulare convenzioni a favore degli associati con fornitori di dispositivi di protezione individuale e ogni altra attrezzature conforme alla normativa antinfortunistica;
- stipulare convenzioni con istituti assicurativi, agenti, brokers assicurativi al fine di stipulare polizze per la copertura della responsabilità civile nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- promuovere azioni giudiziarie e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'Associazione;
- intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- ricorrere in sede amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi di legge con riferimento all'accesso agli atti;
- ogni altra attività connessa al miglior espletamento dello scopo sociale.

Le attività sopraindicate sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere del comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, disconosce le discriminazioni razziali o sociali.

#### Articolo 5

# (Fondo comune e patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti e dai beni mobili ed immobili acquistati o provenienti dagli stessi. I beni immobili di proprietà dell'Associazione non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole dell'Assemblea.

#### Articolo 6

# (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni

e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

### Articolo 7

# (Associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altri enti del terzo settore o no profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli enti del terzo settore o no-profit non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale iscritte.

Gli associati vengono iscritti nel Libro degli Associati in ordine progressivo sulla base della data di iscrizione con l'indicazione dei dati anagrafici e relativi recapiti.

#### Articolo 8

# (Iscrizione degli Associati)

La domanda di iscrizione degli Associati va presentata al Consiglio Direttivo e comporta la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione. L'aspirante Associato presenta domanda di ammissione redatta su apposito modulo deciso dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione avviene a cura del Presidente pro-tempore, con ratifica successiva del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il neo-associato dovrà, entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione nel Libro degli Associati, pena esclusione, versare la quota sociale per l'anno in corso.

### Articolo 9

# (Perdita della qualifica di Associato)

L'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta in qualsiasi momento. Lo scioglimento del rapporto associativo può avvenire anche per morte o esclusione mediante delibera del Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## Articolo 10

# (Diritti e doveri dei Soci)

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, gli impegni e le altre disposizioni prese degli organi dell'Associazione e hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei soci e fruire dei servizi offerti dell'Associazione se in regola col pagamento della quota associativa.

Le eventuali variazioni di recapito devono essere tempestivamente comunicate dagli Associati al Consiglio Direttivo.

### Articolo 11

# (Contributi associativi)

La determinazione della quota associativa è effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo e deve essere versata secondo quanto previsto dal Regolamento.

#### Articolo 12

# (Organi sociali)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di controllo la cui nomina è prevista unicamente nelle situazioni indicate dalla normativa vigente.

#### Articolo 13

# (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea degli associati è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione composto dalla totalità dei Associati effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali e, le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera inderogabilmente sui seguenti argomenti:

- a) Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali incluso, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- b) approvazione del bilancio;
- c) responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) modificazioni dello statuto:
- e) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- g) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con comunicazione scritta inviata all'indirizzo e con le modalità indicate dall'Associato al momento dell'iscrizione, ovvero successivamente nel caso di variazioni, quali, a titolo indicativo, affissione di convocazione nella sede e posta elettronica (email).

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima della giornata fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Associato. Ogni Associato, o suo rappresentante, non può avere più di due deleghe.

### Articolo 14

# (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea degli Associati, avente mandato quinquennale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali; in particolare ha i seguenti compiti: amministra l'Associazione; vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; cura l'attuazione delle delibere assembleari; elegge fra i propri membri il Presidente e l'eventuale il Vice Presidente dell'Associazione; attribuisce deleghe ai Consiglieri su specifiche materie; attribuisce ai Consiglieri particolari incarichi (quali ad esempio la direzione di corsi o convegni, la direzione di periodici, la direzione e redazione di pubblicazioni ecc.); accetta i nuovi associati; determina annualmente le quote associative; gestisce ed organizza i servizi offerti agli Associati; recepisce e formula le proposte di modifica dello Statuto; approva eventuali regolamenti da sottoporre all'Assemblea dei soci per la ratifica, emana circolari; redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può elaborare Regolamenti interni su specifiche materie.

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre consiglieri fino a cento associati, da cinque consiglieri nel caso di numero superiore, in ogni caso rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non sia stabilito diversamente dal presente statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### Articolo 15

# (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo viene convocato entro tre mesi dal termine di ogni esercizio per la redazione del bilancio annuale e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente mediante comunicazione a mezzo posta elettronica recante l'indicazione della data e ora, dell'ordine del giorno, della sede della riunione ovvero delle sedi collegate nel caso di riunione in video-teleconferenza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in

caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in assenza di questi, dal Consigliere con maggior anzianità associativa. Il Vice Presidente oppure, in sua assenza, un Consigliere nominato di volta in volta, svolge le funzioni di Segretario, redige e firma il verbale della riunione del Consiglio che sarà sottoscritto dal Presidente.

I verbali vengono raccolti cronologicamente nel Libro del Consiglio Direttivo.

### Articolo 16

# (Insediamento del Consiglio Direttivo - elezione del Presidente

Entro trenta giorni dalla nomina dei Consiglieri il Consiglio Direttivo viene convocato per il suo insediamento mediante comunicazione per posta elettronica da parte del Consigliere avente maggiore anzianità associativa, che presiede il primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente dell'Associazione. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il quorum dopo i primi tre scrutini l'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti. L'elezione del Vice Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti.

## Articolo 17

# (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di vacanza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente eventualmente eletto. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, firma ogni atto riguardante l'ordinaria amministrazione, gestisce l'attività economica e finanziaria dell'Associazione firmando i relativi mandati, accende movimenta e chiude conti correnti bancari e postali. Il Presidente è responsabile del corretto svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo, della gestione della sede, della definizione dell'agenda delle riunioni, della richiesta di contributi, della gestione delle votazioni e di assicurare l'esistenza del quorum alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 18

# (Vice Presidente)

Il Vice Presidente eventualmente eletto coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed è responsabile della redazione e della distribuzione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, della sostituzione del Presidente quando assente, di altri incarichi specifici deliberati dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 19

# (Mandati di Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente rimangono in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo e decadono con l'insediamento del Consiglio Direttivo successivo. Il Presidente o il Vice

Presidente che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio. Se nel corso del mandato rimangono vacanti cariche di Presidente o di Vice Presidente il Consiglio Direttivo provvede entro trenta giorni ad una nuova elezione. Presidente e Vice Presidente, così come il resto dei membri del direttivo, possono essere revocati dall'assemblea.

### Articolo 20

# (Libri dell'Associazione)

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

I suddetti libri sono tenuti a cura dell'Consiglio Direttivo.

Gli associati, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, hanno diritto di prendere visione ed esaminare i suddetti libri associativi presso la sede dell'Associazione.

# Articolo 21

# (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### Articolo 22

# (Esercizi sociali)

Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 23

### (Bilancio sociale)

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

L'Assemblea approva il bilancio annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio riferito al bilancio stesso.

Il Presidente è tenuto a depositare il bilancio dell'esercizio nel RUNTS entro i termini di legge.

# Articolo 24

# (Distribuzione utili)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

# Articolo 25

# (Diritti degli Associati su proprietà e interessi dell'Associazione)

Ogni Associato la cui adesione all'Associazione venga a cessare per recesso, cessazione dell'attività, espulsione o altra causa, non potrà vantare diritti su fondi, proprietà e interessi dell'Associazione.

#### Articolo 26

# (Scioglimento dell'Associazione)

L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice civile. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

#### Articolo 27

### (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

